

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme relative all’autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 66, comma 10, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’articolo 35, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modificazioni e integrazioni con particolare riferimento agli artt. 679, comma 1 lett. a), 683, comma 1, 684 e 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688 e 689;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 –registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTA** la Legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia”;
- VISTO** il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l’articolo 8, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni centrali;
- VISTO** il regolamento interno della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri in data 22 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
- VISTA** la Legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante “Modifica all’art. 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66 e, altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.207, recante “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della Legge 12 gennaio 2015, n. 2”;
- VISTA** la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;
- VISTA** la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare, recante “Modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici”, emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
- VISTO** il comma 4-bis dell’articolo 643 del citato Codice dell’Ordinamento Militare, introdotto dal Decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
- RITENUTO** di non ricorrere a quanto contemplato dall’art. 688, comma 7, del citato Decreto Legislativo n. 66 del 2010 che prevede, per il solo concorso pubblico per

l'ammissione al corso biennale (ora triennale) per Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, la facoltà di avvalersi dello scorrimento della graduatoria approvata nei 18 mesi precedenti subordinatamente a una "motivata determinazione ministeriale";

- VISTA** la lettera n. 87/1-2 del 15 settembre 2016 con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione per il 7° concorso triennale per 546 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTA** la nota M_D SSMD 0131978 del 22 settembre 2016 con cui lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto "nulla osta" all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al 7° concorso triennale di 546 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTO** il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 17 ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'art. 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, può trovare applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
- RAVVISATA** la necessità di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 7° corso triennale di 546 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri;
- RAVVISATA** l'opportunità, per motivi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere la possibilità di effettuare una prova preliminare a cui sottoporre i candidati, qualora il numero delle domande fosse elevato,

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 7° corso triennale (2017-2020) di 546 Allievi Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
2. Dei 546 posti messi a concorso:
 - a) 112 sono riservati:
 - al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
 - ai diplomati delle Scuole militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
 - agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito Italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri, in possesso dei prescritti requisiti;
 - b) 5 sono riservati ai candidati orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi di cui all'articolo 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. I posti riservati di cui al comma 2, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito.
4. Con successivo decreto sarà indetto il concorso per l'ammissione al 7° corso triennale di 14 Allievi Marescialli riservato, ai sensi dell'articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, per il successivo impiego presso Reparti/Enti/Uffici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in ragione di

esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale.

6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. La Direzione Generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei siti internet "www.persomil.difesa.it/concorsi" e "www.carabinieri.it", definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso:

- a) i militari dell'Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri, nonché gli Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
 - 1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all'effettuazione delle prove di efficienza fisica previste dal successivo articolo 9;
 - 2) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso alle università dall'articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori;
 - 4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
 - 5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a quella nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;
 - 6) non siano stati giudicati inidonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;
 - 7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
- b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
 - 1) abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di età è elevato a 28 anni. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non trovano applicazione;
 - 2) godano dei diritti civili e politici;
 - 3) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri;
 - 4) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L'accertamento di tale requisito sarà effettuato d'ufficio dall'Arma dei Carabinieri con le modalità previste dalla normativa vigente;

- 5) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'università dall'articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza a quello chiesto per la partecipazione al concorso, consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 9;
 - 6) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
 - 7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - 8) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della Legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'articolo 636 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovrà essere esibita all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 9.
2. I candidati che nelle more dell'espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire anche i requisiti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per l'età.
 3. L'ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo 9, nonché al riconoscimento del possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalità indicate ai successivi articoli 10 e 12.
 4. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 3. Gli stessi e l'idoneità psico-fisica di cui al precedente comma 3, fatta eccezione per l'età, devono essere mantenuti fino alla data di incorporamento presso la Scuola Marescialli e Brigadieri, pena l'esclusione dal concorso.
 5. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento e anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
 6. Tutti i candidati partecipano "con riserva" alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Art. 3

Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata nel sito www.carabinieri.it – area concorsi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato.
2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda on-line, il sistema automatizzato obbliga il candidato a scegliere una modalità, tra le seguenti, per essere compiutamente identificato:
 - a) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato;
 - b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il candidato titolare di questo tipo di smart card deve:
 - compilare i campi con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
 - identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della propria CIE / CNS e del PIN a essa associato;

- c) firma digitale / elettronica qualificata. Il candidato titolare di strumenti per la firma digitale /elettronica qualificata rilasciati da un certificatore accreditato deve:
- compilare il modulo di identificazione con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
 - scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
 - sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale (intestato al candidato);
 - eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo "concorsi on-line" del sito www.carabinieri.it-area concorsi.

Al termine della procedura d'identificazione eseguita con una delle modalità sopra descritte, il sistema automatizzato invia al candidato, all'indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line per la partecipazione al concorso.

3. I candidati che si trovano all'estero e che non hanno la possibilità di procedere alla compilazione della domanda con le modalità di cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo e-mail (all'indirizzo cgcnsrconcmar@carabinieri.it), entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande. Il predetto Centro provvederà ad inviare direttamente all'interessato il fac-simile del modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo e-mail indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta compilato, dovrà essere scannerizzato e inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo.
4. I candidati minorenni, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, dovranno seguire la stessa procedura descritta al precedente comma 2, identificandosi sul sistema automatizzato di presentazione delle domande tramite una casella di posta elettronica certificata, oppure tramite carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi), oppure tramite firma digitale elettronica qualificata, intestate a uno dei genitori esercenti la potestà genitoriale o, in mancanza, al tutore. Essi dovranno, altresì, consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato A al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittore/i rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e in corso di validità.
5. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line, il candidato, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:
- a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;
 - b) il proprio stato civile;
 - c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all'estero, dovrà indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Per il candidato che è stato identificato mediante la propria casella di posta elettronica certificata standard, tutte le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il candidato che è stato identificato mediante carta d'identità elettronica / carta nazionale dei servizi o firma digitale / elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica (è preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta elettronica certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso. Dovrà essere segnalata, altresì, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
 - d) il titolo di studio posseduto;
 - e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il candidato dovrà indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova del concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli obblighi militari;

- f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non essere attualmente imputato in procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione. In caso contrario dovrà indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale.
- h) Il candidato dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcmr@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso la Scuola Marescialli e Brigadieri;
- i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
- j) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione della durata e del grado rivestito;
- k) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della Legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come previsto dall'articolo 636 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- l) l'eventuale appartenenza a una delle categorie di cui all'articolo 645 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio);
- m) l'eventuale possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso una Scuola militare dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica;
- n) se è assistito dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri;
- o) se è orfano o coniuge di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi di cui all'articolo 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- p) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati nell'allegato B. Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
- q) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 688, comma 5, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti sui suddetti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
- r) la lingua straniera - una sola - tra quelle indicate nell'allegato C, nella quale intende sostenere la prova facoltativa di lingua;
- s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
- t) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

6. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato genererà una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la invierà automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta ricevuta dovrà essere esibita dal candidato all'atto della presentazione alla prima prova del concorso.
7. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati, non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3.
8. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le procedure informatizzate di cui al presente articolo, l'eventuale documentazione probatoria dei titoli per fruire delle riserve di posti, dei titoli di merito, di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa. La relativa documentazione probatoria dovrà essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'articolo 11.
9. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché inviate nei termini e con le modalità indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
10. I militari in servizio nell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) dovranno, altresì, consegnare copia della suddetta domanda al Comando del Reparto/Ente presso cui sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo articolo 4.

Art. 4

Istruttoria delle domande dei candidati militari

1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui all'articolo 7 o per i candidati ammessi alla prova scritta di cui all'articolo 11, se la prova preliminare non è stata effettuata:
 - a) segnalare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio concorsi e contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), n. 1), 4), 5), 6) e 7);
 - b) trasmettere al suddetto Centro:
 - copia della documentazione matricolare e caratteristica, aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
 - specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma dei Carabinieri, incluso il periodo trascorso presso le scuole dell'Arma dei Carabinieri in qualità di Allievo.

La trasmissione della documentazione di cui alla lettera b) al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dovrà avvenire avvalendosi dell'applicativo Ge.Do.P.A. (Gestione Documentale Personale in Avanzamento).
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza Armata o di Polizia sarà eventualmente acquisita d'ufficio.

Art. 5

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata saranno nominate:
 - a) la commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la prova scritta, per la valutazione dei titoli, per le prove orali, per la prova facoltativa di lingua straniera e la formazione della graduatoria di merito;
 - b) commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari;

- d) commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:
- un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente;
 - un Ufficiale superiore, membro;
 - un docente di materie letterarie, membro;
 - un Mar. A. s. UPS o Luogotenente, segretario senza diritto al voto.
- Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il docente di materie letterarie sarà sostituito da un docente della lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un Ufficiale qualificato conoscitore della lingua.
- Se il numero dei candidati risulterà superiore a 1000 (mille) unità, per ogni gruppo di almeno 500 candidati potrà essere nominata, con provvedimento del Direttore Generale del Personale Militare o di autorità da lui delegata, apposita sottocommissione, in analoga composizione, unico restando il presidente. Analogamente potranno essere nominate sottocommissioni, se il numero dei candidati ammessi alla prova orale e a quella facoltativa di lingua straniera fosse rilevante. In tal caso i candidati saranno assegnati alla commissione e alle sottocommissioni mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli interessati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
- un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
 - un Ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario.
- La commissione potrà avvalersi, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale tecnico e medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
- un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - un Ufficiale superiore medico, membro;
 - un Ufficiale inferiore medico, membro e segretario.
- Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta dal seguente personale, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri:
- un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - un Ufficiale con qualifica di "perito settore attitudinale", membro;
 - un Ufficiale psicologo, membro.
- Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse particolarmente elevato potranno essere nominate più commissioni.

Art. 6

Svolgimento del concorso

- Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di:
 - prova preliminare;
 - prove di efficienza fisica;
 - accertamenti sanitari per la verifica dell'idoneità psico-fisica;
 - prova scritta per accertare il grado di conoscenza della lingua italiana;
 - accertamenti attitudinali;
 - prova orale;
 - prova facoltativa di lingua straniera.
- L'Amministrazione della Difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

Art. 7
Prova preliminare

1. I candidati saranno sottoposti – con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso – a una prova preliminare, che avrà luogo presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, Viale Tor di Quinto, 153 - 00191 - Roma, raggiungibile dalle fermate:
 - “Ottaviano - San Pietro” della Metropolitana - linea A, con la linea Bus ATAC n. 32;
 - “Stazione Tor di Quinto” della linea ferroviaria Roma - Nord, con partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata “Flaminio” della Metropolitana – linea A.La prova avrà inizio indicativamente a partire dal 12 gennaio 2017, dalle ore 10.00 di ciascun giorno di convocazione. Contenuto e modalità della prova sono indicati nell’allegato D del presente decreto.
2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle 08.30 alle 09.45, tenendo conto che:
 - a) in ogni caso, a partire dalle 09.45, non sarà più consentito l’accesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto (civico 153), struttura ove verrà effettuata la prova;
 - b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito.
3. L’ordine di convocazione ed eventuali modifiche della sede di svolgimento della prova saranno rese note, a partire dal 19 dicembre 2016, mediante avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Ufficio Relazioni con il Pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. Con le stesse modalità sarà data notizia del mancato svolgimento della prova, qualora in base al numero dei candidati non fosse ritenuto opportuno effettuarla. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l’onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.
4. I candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d’esame, senza attendere alcuna convocazione, nel giorno previsto almeno un’ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line, di penna a sfera a inchiostro indelebile nero e di un documento d’identità provvisto di fotografia e in corso di validità.
5. I candidati ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro dovranno consegnare l’atto di assenso all’arruolamento volontario, in carta semplice, conforme all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza, dal tutore. La mancata presentazione di detto documento determinerà l’esclusione del candidato minorenne.
6. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se per lo svolgimento della prova è necessario ricorrere a più di una sessione, non saranno previste riconvocaioni, ad eccezione dei candidati interessati alla concomitante partecipazione a prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcmr@pec.carabinieri.it), al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
Se la prova verrà svolta in una sola sessione non saranno possibili riconvocaioni.

7. Per quanto concerne le modalità di svolgimento, correzione e valutazione della prova, saranno osservate le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
8. In base all'esito della correzione e valutazione della prova preliminare verrà formata una graduatoria, al solo fine di individuare i candidati da ammettere alle successive prove di efficienza fisica, di cui al successivo articolo 9, alle quali saranno ammessi i primi 2.500 candidati compresi nella citata graduatoria, nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso.
9. L'esito della prova preliminare, il calendario e le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, indicativamente a partire dal 26 gennaio 2017, nel sito web www.carabinieri.it, nonché presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.
10. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione degli esiti della prova preliminare, potrà prendere visione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo risposta test.

Art. 8

Documenti da produrre

1. I candidati convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, ai successivi accertamenti sanitari, all'atto della presentazione dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:
 - a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere portata al seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovrà avere una data di rilascio non antecedente al 2 gennaio 2017 ovvero dovrà essere valido fino al 1° gennaio 2018. La mancata presentazione del suddetto certificato non consentirà di sostenere le prove di efficienza fisica, con la conseguente esclusione dal concorso;
 - b) qualora il candidato ne sia già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti sanitari;
 - c) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
 - d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 - e) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà essere rilasciato in data non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione;
 - f) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato F. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della

caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura “deficit di G6PD non definito”. Il suddetto referto dovrà comunque essere prodotto dai candidati all’atto dell’incorporamento, qualora vincitori;

g) per i candidati di sesso femminile:

- referto del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, eseguito in data non anteriore a cinque giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalità indicate nel successivo articolo 10, comma 9;
- ecografia pelvica con relativo referto;

h) per i militari in servizio dell’Arma dei Carabinieri, specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti;

i) per i candidati ancora minorenni, all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari, la dichiarazione di cui all’allegato G al bando, sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale.

Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. In quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.

Art. 9

Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo indicativamente a partire dalla prima decade di febbraio 2017, saranno svolte secondo le modalità e i criteri indicati nell’allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconmar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito).
3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) e l’esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi, determinerà un giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate nel citato allegato H, fino ad un massimo di 5 punti, utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 16.

Art. 10

Accertamenti sanitari

1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la verifica dell’idoneità psico-fisica al servizio militare quale Maresciallo del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri.

L’idoneità psico-fisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli artt. 580 e 582 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità

previste dalle direttive tecniche approvate con Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti sanitari, della documentazione sanitaria di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c), d), e), f) e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale, da segnalare con le modalità di cui al precedente articolo 9, comma 2. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c), d), e), e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinerà l'impossibilità per la commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la conseguente esclusione dal concorso.
3. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporrà per tutti i candidati una visita medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a) cardiologico con ECG;
 - b) oculistico;
 - c) odontoiatrico;
 - d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
 - e) psichiatrico;
 - f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positività, sarà effettuato sul medesimo campione il test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
 - g) analisi del sangue concernenti:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) VES;
 - 3) glicemia;
 - 4) creatininemia;
 - 5) trigliceridemia;
 - 6) colesterolemia;
 - 7) transaminasemia (GOT e GPT);
 - 8) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 9) gamma GT;
 - h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
 - i) visita medica generale;
 - j) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si rende necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato G, che fa parte integrante del presente bando. I candidati ancora minorenni all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari, invece, avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato allegato G sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre i minorenni agli esami radiologici.

I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica.

4. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
 - a) per i candidati in servizio nell'Arma dei Carabinieri, ad eccezione degli Allievi Carabinieri, l'assenza di infermità invalidanti in atto, ai sensi dell'articolo 686, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della Legge 109/2010 richiamata in premessa); apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione); campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale.
5. I candidati devono, altresì, rientrare nei valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'articolo 587 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalità riportate nella Direttiva Tecnica emanata dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare citata in premessa.
6. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato l'esito della visita medica, sottoponendo il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - a) "idoneo" con l'indicazione del profilo sanitario;
 - b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati "inidonei" i candidati:
 - a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella citata tabella "A" allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.207;
 - b) risultati affetti da:
 - 1) imperfezioni e infermità che siano causa di inidoneità al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 4, lettera b);
 - 2) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislessia e disartria);
 - 3) positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o civile;
 - 4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
 - 5) tutte quelle imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Maresciallo del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
8. Saranno, altresì, giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi:
 - a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta);
 - b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati "inidonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
10. In caso di positività del test di gravidanza di cui al precedente articolo 8, comma 1, la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580, comma 2 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 10 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare approvata con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento

dell' idoneità al servizio militare. Le candidate che si trovano in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per essere sottoposte alle prove di efficienza fisica, alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente comma 3, in una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 16. Dette candidate, per esigenze organizzative, potranno essere ammesse, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata, con provvedimento motivato, sarà esclusa dal concorso per impossibilità di procedere all' accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.

11. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell' idoneità fisica, in una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 16. I medesimi, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
12. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari dovranno indossare idonea tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell' Amministrazione.

Art. 11

Prova scritta

1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo 10, dovranno sostenere una prova scritta. Contenuto e modalità della prova sono indicati nell' allegato D del presente decreto.
2. Detta prova avrà luogo presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, il 9 marzo 2017, con inizio dalle 09.30. Eventuali modificazioni della data di svolgimento della prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con avviso consultabile, a partire dal 20 febbraio 2017, nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it nonché presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935 e presso il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale dell' Esercito n. 186, 00143 Roma, telefono 06517051012.
3. I candidati ammessi alla prova scritta per aver riportato giudizio di idoneità agli accertamenti sanitari, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, dalle 08.30 alle 09.30, portando al seguito un documento d' identità provvisto di fotografia e in corso di validità e una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, tenendo conto che:
 - a) in ogni caso, a partire dalle 09.30, non sarà più consentito l' accesso all' interno della caserma Salvo d' Acquisto (civico 153), struttura ove verrà effettuata la prova;
 - b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d' esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari, computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie. Durante lo svolgimento della prova sarà consentita unicamente la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
4. I candidati assenti al momento dell' inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali siano le ragioni dell' assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

6. La prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà conseguito un punteggio di almeno 18/30.

Tale punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 16. I candidati che non supereranno la prova non saranno ammessi a sostenere le successive prove di concorso.

7. L'esito della prova scritta, il calendario e le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali e la prova orale, di cui ai successivi articoli 12 e 13, saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, indicativamente a partire dal 19 aprile 2017, nel sito web www.carabinieri.it e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.

Art. 12

Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei alla prova scritta di cui al precedente articolo 11 saranno sottoposti, ai sensi dell'art. 641 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli accertamenti attitudinali, indicativamente, a partire dal 2 maggio 2017.

2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni, a eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalità di cui al precedente articolo 9, comma 2.

3. Gli accertamenti attitudinali, che saranno effettuati a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d), sono articolati su due distinte fasi:

a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da:

- Ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di performance e la loro successiva valutazione;
- Ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un'intervista attitudinale, che ne riporteranno gli esiti, rispettivamente, in una "relazione psicologica" e in una "scheda di valutazione attitudinale";

b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumerà le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialità indispensabili all'espletamento delle mansioni di Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri e all'assunzione delle discendenti responsabilità.

Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.

4. Al termine dei predetti accertamenti la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di "idoneità" o "inidoneità". Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto seduta stante, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

5. I candidati che sono militari in servizio, nel giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l'uniforme. Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'Amministrazione.

Art. 13

Prova orale

1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale e convocati con le modalità di cui al precedente articolo 11, comma 7. La prova

avrà luogo indicativamente a partire dal 4 maggio 2017 e verterà sulle materie di cui al programma riportato nel citato allegato D del presente decreto.

2. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalità di cui al precedente articolo 9, comma 2.
3. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 16.

Art. 14

Prova facoltativa di lingua straniera

1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso e che hanno conseguito il giudizio di idoneità alla prova orale di cui al precedente articolo 13, consisterà in una prova scritta ed orale in non più di una lingua scelta tra quelle indicate nell'allegato C. La prova si svolgerà, salvo diverse comunicazioni, a partire dal 7 giugno 2017, con le modalità di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La sede, le modalità di svolgimento della prova scritta di lingua straniera e il calendario di convocazione per quella orale saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a partire dal 1° giugno 2017, nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it nonché presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935 e presso il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, telefono 06517051012. Non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.
3. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta di lingua, potrà prendere visione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo risposta test.

Art. 15

Spese di viaggio. Licenza

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal precedente articolo 6, comma 1 del presente bando, nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente articolo 6, comma 1, nonché per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 16

Graduatoria di merito

1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al precedente articolo 6, saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), nella graduatoria finale di merito.
2. La graduatoria sarà formata sommando alla media dei punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale gli incrementi attribuiti per le prove di efficienza fisica, per la prova facoltativa di lingua straniera e per la valutazione dei titoli di merito secondo i criteri riportati nell'allegato B.
3. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicità e celerità dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), valuterà, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli candidati che risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati

insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei candidati idonei. L'abbinamento tra gli elaborati sufficienti e i rispettivi autori dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.

4. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nella domanda stessa.
5. A parità di merito, ai sensi dell'articolo 688, comma 5 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terrà conto, ai fini della formazione della graduatoria, del possesso nell'ordine di uno o più dei seguenti titoli di preferenza: orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor civile, figli di vittime del dovere. In caso di ulteriore parità si terrà conto dei titoli di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e, in subordine, sarà preferito l'aspirante più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. Il candidato che nella domanda di partecipazione al concorso ha dichiarato il possesso di titoli di merito o di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i previsti controlli. La relativa documentazione probatoria potrà essere consegnata, quale termine ultimo, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui al precedente articolo 3, comma 8.
7. La graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice sarà approvata con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare e, successivamente, pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa e nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
8. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del 7° corso triennale Allievi Marescialli, secondo l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei criteri previsti dal precedente articolo 1, commi 2 e 3.

Art. 17

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 e del possesso dei titoli di cui all'articolo 16, commi 2 e 4 del presente decreto, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potrà chiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove e agli accertamenti. L'Amministrazione può escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina.
4. Verranno acquisiti d'ufficio:
 - a) il certificato generale del casellario giudiziale;
 - b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri per coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo armato dello Stato.

Art. 18

Ammissione al corso

1. I candidati ammessi al corso Allievi Marescialli, se provenienti:
 - a) dal ruolo dei Sovrintendenti o da quello degli Appuntati e Carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
 - b) dagli Allievi Carabinieri, conseguono la promozione a Carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma dei Carabinieri;
 - c) dagli Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma;
 - d) dagli Ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con il grado di carabiniere previa rinuncia al grado;
 - e) dai militari dell'Arma dei Carabinieri in congedo, dai militari in servizio oppure in congedo di altre Forze Armate o dai civili, anche se appartenenti ad altre Forze di Polizia, accedono al corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa.
2. Il predetto personale sarà assunto in forza dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dalla data che verrà stabilita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e da tale data assumerà la qualità di Allievo.
3. I frequentatori del 7° corso triennale Allievi Marescialli saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione, al corso di laurea previsto dal piano di studi della Scuola Marescialli e Brigadieri. I frequentatori, pertanto, non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'università, pena l'esclusione dal corso.

Art. 19

Presentazione al corso

1. Il 7° corso triennale Allievi Marescialli, della durata di tre anni accademici, avrà inizio entro il mese di settembre 2017 presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri di Firenze e si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e le norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. L'Amministrazione ha facoltà di convocare i vincitori del concorso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente articolo 10, siano ancora in possesso della prescritta idoneità psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per la verifica dell'idoneità psicofisica al servizio militare nell'Arma dei Carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c). I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 16, con altri candidati idonei.
3. All'atto della visita medica di controllo i candidati dovranno consegnare:
 - il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
 - in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
 - un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.I militari già in servizio nell'Arma dei Carabinieri dovranno esibire il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato nei trenta giorni antecedenti alla data di inizio del corso (scheda o libretto sanitario).
4. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni calendariali

precedenti la data di presentazione. In caso di positività del test di gravidanza la visita medica di cui al precedente comma 2 sarà sospesa ai sensi dell'articolo 580, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l'interessata sarà rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.

5. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso la citata Scuola nella data e con le modalità che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, che sarà pubblicato a partire dal 17 luglio 2017 nel sito web www.carabinieri.it, nonché presso il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 0680982935.
6. All'atto della presentazione coloro che non sono militari in servizio nell'Arma dei Carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso/mantenimento dei requisiti previsti.
7. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti a frequentare gli Allievi Marescialli, a richiesta del Comando della citata Scuola Marescialli e Brigadieri, i vincitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di non essere iscritto presso alcuna università.
8. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la citata Scuola Marescialli e Brigadieri nel termine fissato saranno considerati rinunciari e sostituiti a cura della predetta Scuola entro i primi venti giorni di corso con altri candidati idonei in ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti previste. Gli aspiranti, per comprovati gravi motivi –da rendere noti in anticipo per il tramite del competente comando dell'Arma territoriale o di appartenenza, per i militari in servizio nell'Arma– potranno essere autorizzati a differire la presentazione fino al 10° giorno dalla data fissata.
9. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile.

Art. 20

Nomina a maresciallo

1. Gli Allievi giudicati idonei al termine del secondo anno accademico saranno nominati Marescialli.
2. La nomina a Maresciallo, ai sensi dell'articolo 772 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sarà sospesa per coloro che, giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
 - b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
 - c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
 - d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
3. Al termine del corso formativo i conoscitori della lingua tedesca che beneficino del punteggio incrementale loro riconosciuto per la prova facoltativa di lingua straniera in tedesco, potranno essere destinati quale primo impiego presso la Legione Carabinieri Trentino Alto Adige.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 1^ Divisione reclutamento Ufficiali - Sottufficiali e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla

posizione giuridico – economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili dei dati personali:

- a) i responsabili degli Enti di cui al precedente articolo 4;
 - b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 5;
 - c) il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.
- I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi dell'articolo 1055 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Art. 22

Accesso atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:

- cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it, fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito da parte della Direzione Generale per il Personale Militare;
- persomil@postacert.difesa.it, dopo la data di approvazione della graduatoria finale di merito, anticipandola anche all'indirizzo di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Gen. D. c. (li) Paolo GEROMETTA